REP. 9380/2024

REGIONE LOMBARDIA

UTR INSUBRIA - SEDE DI VARESE

Viale Belforte, 22 – 21100 Varese (VA)

OPERE DI RIPRISTINO DELL'ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE BOZZENTE (VA080) IN COMUNE DI UBOLDO: CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE E OPERE PUNTUALI PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

CODICE CIG: B08DBB4FCB - CODICE CUP: E98H23000730002

SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 2 - TIPOLOGIA E LUOGHI DI INTERVENTO E IMPORTI
Art. 3 – QUADRO ECOMONICO E IMPORTO DI CONTRATTO
Art. 4 - REQUISITI IMPRESA
Art. 5 – IMPOSTA DI BOLLO
Art. 6 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Art. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136
Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI
Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI, PERSONALE DELL'IMPRESA
Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 12 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 15 - SUBAPPALTO
Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Art. 17 - SANZIONI E PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 - RECESSO
Art. 20 - FORO COMPETENTE
Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 22 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente atto riguarda i lavori di rispristino di un tratto di torrente Bozzente in Comune di Uboldo, da stipulare con un operatore economico, in base al quale affidare in appalto i lavori.
   L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per il consolidamento dell'argine in sinistra idraulica del Torrente Bozzente, di competenza regionale; le aree oggetto di lavorazione rientrano nel patrimonio demaniale del corso d'acqua.
2. Il contratto avrà validità per tutta la durata dei lavori, a partire dalla data di loro consegna formale secondo il cronoprogramma indicato negli elaborati progettuali e fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. Gli interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte, nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dalla Direzione Lavori, nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Art. 2. - TIPOLOGIA, LUOGHI DI INTERVENTO E IMPORTI

Il presente contratto attiene all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per interventi di manutenzione straordinaria, più precisamente:

Codice Elenco Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo	Importo
	Opere di ingegneria naturalistica e sistemazioni idraulico forestali - interventi combinati di consolidamento e regimazione delle acque - scogliere, gabbionate, soglie e interventi in alveo				
LOM2301_1G.ED.04.00.00.00.0005	Bosco di specie arboree di essenze generiche con tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra Abbattimento selettivo con mezzo meccanico (escavatore) e attrezzatura manuale (motosega). Compreso decespugliamento, taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza, riduzione in cippato, allontanamento del materiale di risulta	mq	2.000,00	€ 0,55	€ 1.108,00
M.003.005.006.001	Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; comprensivo di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde. - classe 2 di difficoltà operativa fondazione: 400 x 1,50 x 1,00 = 600 mc	mc	600,00	€ 22,28	€ 13.368,00
1C.02.150.0010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	mc	100,00	€ 65,63	€ 6.563,00
LOM2301_1F.NP.06.01.01.00.0005.b	Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)				

	400 x 1,50 x 1,50 = 900 mc totale = 600 mc peso specifico granito = 2,5 t/mc peso complessivo pietrame = 2250 t	t	2.200,00	€ 36,76	€ 80.865,40
	Tratto a valle sfioratori ponte statale: 8 x 2,00 x 0,80 = 12,8 mc Ponte via per Cerro Maggiore: 2 x 1,50 x 1,00 x 0,80 = 2,4 mc totale = 15,2 mc peso specifico granito = 2,5 t/mc peso complessivo pietrame = 38 t	t	38,00	€ 36,76	€ 1.396,77
LOM2301_1F.EM. 01.03.00.00.0015._	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argilloso sabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	mc	1.000,00	€ 2,32	€ 2.318,00
MU.06.010.0010	Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.	mc	1.000,00	€ 0,80	€ 800,00
LOM2301_1F.NP. 04.05.00.02.0010.b	Strato di biostuoia, con funzione antierosiva, in fibre naturali: miste paglia-cocco, paglia > 40% (peso minimo di 400 g/mq). Fissaggio con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpata di elevata pendenza. Compreso semina e fissaggio	mq	900,00	€ 17,22	€ 15.498,00
LOM2301_1G.NP. 04.01.06.00.0005	Specie arbustive di latifoglie: talee prelevate da materiale autoctono e/o indigeno (salix viminalis, triandra, purpurea, ecc.), con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm. Infisse nel terreno per almeno 50 cm Messa a dimora manuale. Compreso irrigazione	cad	305,00	€ 1,55	€ 471,84
LOM2301_1F.EM. 01.01.00.00.0005	Sponde e scarpate di alveo Risagomatura e consolidamento con mezzo meccanico (escavatore) per prevenzione di movimenti franosi	mq	900,00	€ 9,65	€ 8.684,10

MO.MMT.010.0020.b	Escavatore cingolato/gommato. Potenza: 50-90 kW. Incluso:Operatore. Ulteriori specifiche tecniche: munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro.	h	8,00	€ 58,38	€ 467,02
	Formazione pista di accesso:				
MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello	h	8,00	€ 30,95	€ 247,59
					Totale € 131.787,72

Gli importi unitari sono stati estrapolati dal prezziario regionale anno 2022, vigente all'atto di approvazione del progetto, e sono compresivi del corrispettivo adeguato all'esecuzione delle lavorazioni, alla fornitura di materiali, agli oneri e costi della sicurezza e l'utile d'impresa.

Art. 3. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA		
IMPORTO BASE D'ASTA	€ 137.000,00	€ 137.000,00
di cui:		
- costi manodopera	€ 21.705,43	
- oneri della sicurezza	€ 5.212,28	
- netto lavori	€ 110.082,29	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su importo a base d'asta	€ 30.140,00	
fondo incentivante art. 45 – D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.740,00	
spese di gara	€ 35,00	
arrotondamenti e imprevisti	€ 85,00	
totale somme a disposizione	€ 33.000,00	€ 33.000,00
IMPORTO DI PROGETTO		€ 170.000,00
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		
IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso	€ 133.697,54	€ 133.697,54
di cui:		
- costi manodopera non ribassati	€ 21.705,43	
- oneri della sicurezza non ribassati	€ 5.212,28	
- IMPORTO OFFERTO su netto lavori	€ 106.779,83	
IVA 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE	€ 29.413,46	€ 29.413,46
SPESA DA IMPEGNARE		€ 163.111,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 6.889,00	
di cui:		
per fondo incentivante art. 45 – D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.740,00	
per spese di gara	€ 35,00	
per arrotondamenti e imprevisti	€ 4.114,00	
totale somme a disposizione	€ 6.889,00	€ 6.889,00
IMPORTO DI PROGETTO		€ 170.000,00

Art. 4. REQUISITI DELL'APPALTATORE

A seguito dell'affidamento:

- è stata effettuata con esito positivo, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta aggiudicataria, a cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione, anche mediante acquisizione delle certificazioni già in possesso di altra Stazione Appaltante pubblica (Comune di Maccagno con Pino e Veddasca).
- è stata effettuata con esito positivo, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti di ordine speciale fissati nella lettera di invito e Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori dovrà applicare il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini.

Art. 5 – IMPOSTA DI BOLLO

Come previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4, l'Appaltatore ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione dell'offerta in misura pari a € 40,00.

L'imposta è versata con le modalità telematiche di versamento stabilite con provvedimento n. 240013 del 28.06.2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023.

Art. 6 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni:

- Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali";
- gli elaborati progettuali ancorché materialmente non allegati.

Art. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG **B08DBB4FCB**

Codice CUP **E98H23000730002**

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014.

Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI

1. I pagamenti saranno contabilizzati attraverso Stati di Avanzamento dei Lavori, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza in proporzione alle lavorazioni eseguite.

2. L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA è indicato dalla Stazione Appaltante nel quadro economico, in osservanza della vigente normativa.

3. Ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 36/2023, il saldo di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) B08DBB4FCB

- il CUP E98H23000730002
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa.

La fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate.
La fattura dovrà riportare anche il codice RLID, indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.
Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.
L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

5. L'eventuale pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo diversa pattuizione tra le parti.

6. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Stazione Appaltante da ogni responsabilità conseguente.

7. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Si rimanda a quanto disposto dall'art.60 del D.Lgs. 36/2023 che prevede l'adeguamento in funzione delle tabelle pubblicate a cura dell'ISTAT e le relative metodologie di calcolo.
I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, etc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego;
- i costi di mano d'opera – adeguatamente qualificata in relazione alle lavorazioni – e di idonei mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazione sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- i noli ed ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.

Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI, PERSONALE DELL'IMPRESA

1. L'impresa è tenuta a nominare il Direttore di cantiere.

2. Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori di ogni contratto attuativo.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui all'art.31 All.I.7 D.Lgs. 36/2023 sono inoltre a carico dell'Appaltatore:
- le spese relative alla procedura di appalto;
- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, quelle per le copie dei documenti, nonché le spese per licenze e concessioni, comprese quelle di bollo;
- le spese per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto;
- le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico secondo le normative vigenti.

2. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i maggiori costi derivanti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, compreso l'impiego dei movieri necessari per la sua regolamentazione, per assicurare il mantenimento delle accessibilità, per garantire sempre e comunque l'accesso ai mezzi di soccorso, per mantenere i contatti con il Comando della Polizia Locale e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento delle Ordinanze necessarie per la limitazione e il divieto della circolazione.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nei prezzi dei lavori:
- le spese generali per l'approntamento del cantiere, il suo mantenimento, la vigilanza e il successivo smantellamento;
- la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro venisse indicato dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992;
- la fornitura e la manutenzione di cartelli mobili di preavviso dei lavori nelle aree oggetto di intervento da porre negli ingressi e lungo la viabilità interna ed esterna;
- la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di ogni singolo cantiere e nell'esecuzione dei lavori; tale piano è da considerarsi come piano di sicurezza sostitutivo, che deve essere redatto a cura e spese dell'impresa quando il piano di sicurezza e di coordinamento non è previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 a ss.mm.ii.;
- la predisposizione, con la massima rapidità, di eventuali lavori urgenti ordinati dalla D.L. o dal R.U.P. o suo delegato, a tutela dell'area di cantiere, dei materiali e dei lavoratori ivi impiegati;
- la pulizia dei siti ove si opera col personale necessario, compreso lo sgombero ed allontanamento dei materiali di rifiuto.

4. Quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto – previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica – di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

5. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 12 - CAUZIONI E GARANZIE

1. Essendo l'importo dell'appalto sotto la soglia di rilevanza europea, non viene richiesta la cauzione provvisoria prevista dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
2. L'appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Foglio Patti e Condizioni, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 5% (cinque percento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo.
   Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
   La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione del patto di Integrità.
   La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.
   La fidejussione dovrà:
   - essere incondizionata;
   - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
   - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
   - prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

   La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo al termine del contratto e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è comunque obbligato a produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, con un importo assicurato pari all'importo complessivo dell'appalto, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività, per un importo non inferiore a € 500.000,00, con uno scoperto minimo per ogni sinistro pari al 10%.
   La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di stipula del Contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto, risultante dal relativo Certificato.

Art. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1751 del 17.06.2019 costituisce parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le nuove norme di Comportamento entrate in vigore dal 14 luglio 2023, contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia"*, approvate con il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 che modifica ed integra il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 12 aprile 2013 e pubblicato sul sito internet *www.regione.lombardia.it., Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "Codice disciplinare e di condotta"*.
La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 14 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'appaltare è tenuto a dar corso agli interventi nel rispetto dei termini stabiliti nel presente contratto, nell'osservanza dalle disposizioni impartite dal R.U.P. o suo delegato e in quelle contenute negli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui dovessero presentarsi condizioni ostative, climatiche o di diversa natura che impediscano il prosieguo dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione al Direttore dei Lavori che le accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio, dandone atto sul relativo verbale.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che l'accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo certificato.

Art. 15 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023.

La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 119, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito a terzi è consentita nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 - SANZIONI E PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del d.lgs. 36/2023, in caso di irregolarità o inadempienze contrattuali la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali, previa contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, con la concessione di un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La penale è determinata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo, nelle seguenti ipotesi:

- mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni richieste;
- inosservanza degli interventi e delle modalità operative indicate presente capitolato;
- ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattualmente previsti;

Ferma restando l'applicazione della penale pecuniaria innanzi indicata, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere agli interventi in questione mediante altra impresa ritenuta idonea in danno all'Appaltatore inadempiente.

Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per il contratto medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti da Regione nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

In caso di applicazione di penali, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'escussione proporzionale della garanzia fideiussoria depositata a titolo di cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal RUP, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in

cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. 36/2023,
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
- ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- non rispondenza dei mezzi utilizzati alle finalità del servizio;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
- ripetute inadempienze che - regolarmente contestate - abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per centro dell'importo netto contrattuale;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. All' Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.

4. L'Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

Art. 19 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, sulla base di uno stato di avanzamento lavori.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Varese.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018.

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

L'Appaltatore gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Art. 22 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per tutto ciò che non è regolato dal presente Foglio Patti e Condizioni si applicheranno le disposizioni normative vigenti ed i regolamenti di Regione Lombardia.

Varese, 06.05.2024

Per l'Appaltatore	**Per la Stazione Appaltante**
PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	Il Responsabile del Procedimento
Turri Fabio	Dirigente Ufficio Territoriale Regionale Insubria
	Arch. Mauro Visconti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1)

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1
Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3
Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
   a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
   b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
   c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4
Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5
Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
   a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
   b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.